

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

CL.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE		PAG.
	PAG.	
Congedo:		
PRESIDENTE	2195	
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	2195	
Disegno di legge (Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea):		
Nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, della imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione di beni immobili. (4074)	2195	
PRESIDENTE	2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2204, 2205, 2206, 2208	
TRIPODI	2196, 2199, 2204, 2206	
TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i>	2196, 2199, 2200, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208	
BIMA.	2198, 2201, 2205	
ZUGNO, <i>Relatore</i>	2199, 2201, 2202, 2204, 2207	
ALBERTINI	2199, 2207	
RAUCCI.	2199, 2201, 2202, 2203, 2205, 2206, 2207, 2208	
TOGNI GIULIO BRUNO	2199, 2200, 2201, 2202, 2205, 2206	
TROMBETTA	2201, 2204, 2207	
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Rettifica dei confini del punto franco di Brindisi. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3957)	2208	
		PRESIDENTE 2208
		DEL VECCHIO GUELFI ADA. 2208
		Disegno di legge (Rinvio della discussione):
		Modifiche alla legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e disciplina del movimento di taluni prodotti nazionalizzati. (4010) 2209
		PRESIDENTE 2208, 2209
		TROMBETTA 2209
		TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i> 2209
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 2209
<p style="text-align: center;">La seduta comincia alle 9,50.</p> <p style="text-align: center;">NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Segretario</i>, legge il processo verbale della seduta precedente.</p> <p style="text-align: center;">(<i>E approvato</i>).</p> <p style="text-align: center;">Congedo.</p> <p style="text-align: center;">PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Terragni.</p> <p style="text-align: center;">Comunicazione del Presidente.</p> <p style="text-align: center;">PRESIDENTE. Comunico che, per i provvedimenti oggi all'ordine del giorno, il deputato Trombetta sostituisce il deputato Marzotto.</p>		

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Nuove disposizioni per l'applicazione delle
leggi di registro, della imposta generale
sull'entrata e del bollo ai contratti di lo-
cazione di beni immobili (4074).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, della imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione di beni immobili ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno nella precedente seduta era stata svolta la relazione e si era iniziata la discussione generale.

TRIPODI. Desideravo, prima che la discussione generale venisse chiusa, chiedere alla Commissione — e sottopongo tale questione agli onorevoli colleghi — se non ritenga opportuno che sul provvedimento in esame che detta nuove disposizioni, venga ascoltato il parere del C.N.E.L.

I motivi per i quali questo così importante e così disatteso Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro deve essere, a mio parere, ascoltato, sono stati da noi insistentemente enunciati in Aula ed in diverse occasioni, e, di recente, anche in concomitanza alle disposizioni di legge riguardanti la nazionalizzazione dell'industria elettrica. Esse stanno nel fatto che le disposizioni contenute nel provvedimento in esame vengono ad incidere in maniera tutt'altro che indifferente sulla situazione della proprietà immobiliare. D'altra parte mi consta che tra la Presidenza della Camera e la Presidenza del Senato, sono intercorsi accordi perché, con una procedura piuttosto rapida, si possa chiedere il parere del C.N.E.L. anche in sede di Commissione.

Una breve sospensione quindi nell'*iter* del provvedimento in esame ritengo sarebbe da considerarsi opportuna.

Sotto il profilo formale mi permetto, quindi, di fare richiesta al fine di far deliberare la Commissione se ascoltare o meno il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Personalmente ritengo che, prima di compiere ogni altro passo al riguardo, sia doveroso ascoltare il pensiero del Ministro delle finanze, onorevole Trabucchi.

PRESIDENTE. Do quindi la parola al Ministro delle finanze.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Sono contrario alla richiesta avanzata di interpellare il C.N.E.L., non tanto perché non sia d'accordo sulla opportunità o meno di far riferimento a quell'organo su alcuni argomenti in discussione, quanto perché — così

come è formulato il presente disegno di legge, salvo eventuali modifiche che potranno ancora essere apportate — non investe materia sulla quale il C.N.E.L. possa pronunciarsi.

Il provvedimento in esame si riferisce alla applicazione di una imposta e alle norme che ne regoleranno la entrata in vigore; non vi è materia, pertanto, della quale possa essere investito il C.N.E.L. per la eventuale richiesta di parere.

Sarebbe comprensibile il ricorso al C.N.E.L. ove il provvedimento che si intende varare investisse l'economia nazionale ed avesse su di essa un particolare peso e quando detto provvedimento portasse a sensibili mutamenti nei rapporti economici. Nel caso presente si tratta soltanto di stabilire le modalità di applicazione di una imposta e tali modalità sono state studiate allo scopo di non ammettere evasioni di sorta.

Esprimo, pertanto, parere contrario a che delle nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione di beni immobili, sia investito, per il parere, il C.N.E.L.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta avanzata dall'onorevole Tripodi, di interpellare sul provvedimento in discussione il C.N.E.L.

(*Non è approvata*).

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Considerato che la XI Commissione (Agricoltura) ha suggerito di non applicare le norme previste nel provvedimento in esame alle condizioni di natura agricola, il Ministro deve dire, a questo punto, che si rimette pienamente al giudizio della Commissione finanze e tesoro e della Commissione agricoltura. In realtà, logica vorrebbe che la stessa norma che si applica per le locazioni urbane si applicasse anche per le locazioni di beni rustici, ma, d'altra parte, se vi è una ragione di uniformità, questa ragione di uniformità impone che la proposta venga fatta contemporaneamente per gli immobili urbani e per i rustici e se vi è un motivo di continue discussioni in materia di locazioni di fondi rustici, questo deriva proprio dal fatto che in alcune occasioni si è criticato il trattamento tributario fatto in base ai redditi agrari ed altre volte si è invece criticato il trattamento fatto in base ai moduli fissi e così via.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1962

Del resto non si può disconoscere che molte volte, in tema di locazioni di fondi rustici, l'I.G.E. non sia pagata.

Però, ogni norma tributaria che tocchi il settore dell'agricoltura, qualunque essa sia, dà sempre, ma particolarmente in questo momento, l'impressione che intenda chiedere ai settori agricoli il pagamento di maggiori imposte. In effetti, in questo momento, in special modo, il settore agricolo è sensibilizzato a tal punto che, anche le disposizioni meno impegnative e che non hanno nessun contenuto effettivo di fiscalità, danno l'impressione che si voglia arrivare a costringere il mondo agricolo in una morsa fiscale nella quale crede di essere preso mentre in realtà non può certo lamentarsi, quel settore, di una eccessiva fiscalità.

In relazione a questa situazione, se, a momenti, penso che non sia giusto lasciare che le norme tributarie, in agricoltura, vadano avanti così come sono state regolate finora, mi rimetto tranquillamente alla Commissione perché non ho mai pensato che nel settore dell'agricoltura siano da fare interventi di questa piccola misura; vi sarà da fare un intervento fondamentale quando l'agricoltura sarà riassestata, per arrivare veramente a mettere ordine in un settore nel quale, personalmente, credo che sarebbe addirittura più economico dire che gli agricoltori non pagano le imposte piuttosto che non impiegare una serie di persone per prendere cognizione di tutte le riduzioni fiscali che si vanno facendo.

Mi rimetto quindi, assolutamente, a quello che la Commissione deciderà.

Ho voluto dire proprio ora, tutto questo, perché se la Commissione intende stralciare la parte che riguarda le locazioni dei fondi rustici, il Ministro si rimette alla Commissione stessa.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1 del disegno di legge n. 4074.

« Sulle locazioni di beni immobili a tempo determinato l'imposta proporzionale di registro è dovuta nella misura dell'8 per cento delle rendite catastali dei beni locati, in ragione di ogni anno o frazione di anno della durata del contratto. Per gli immobili urbani le rendite sono determinate a norma del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249 e rivalutato con i coefficienti stabiliti annualmente dal Ministro delle finanze. Per i terreni destinati alla produzione agricola il reddito dominicale, determinato a norma della legge 29 giugno 1939, n. 976, e del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, deve essere

rivalutato con il coefficiente previsto dall'articolo 135, lettera a), del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto Presidenziale del 29 gennaio 1958, n. 645.

Qualora gli immobili indicati al primo comma non risultino ancora censiti in catasto, l'imposta proporzionale di registro è dovuta nella misura del 4 per cento sull'ammontare dei prezzi e dei corrispettivi pattuiti, secondo la norma dell'articolo 54 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.

Dette aliquote sono comprensive dell'imposta generale sull'entrata di cui all'articolo 3, lettera a), del decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, nonché dell'addizionale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145 e successive modificazioni.

Le ricevute e le quietanze rilasciate per il pagamento dei canoni di locazione di beni immobili sono soggette fin dall'origine alla imposta di bollo di lire due per ogni mille lire o frazione di lire mille col massimo di lire 50.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai contratti di mezzadria, di masseria e di colonia, nonché alle locazioni delle costruzioni adibite ad attività professionali, commerciali od industriali ».

Do lettura degli emendamenti presentati a detto articolo.

L'onorevole Bima ha presentato il seguente emendamento:

« Il primo ed il secondo comma dell'articolo 1 sono sostituiti dal seguente:

« Sulle locazioni di beni immobili a tempo determinato, l'imposta proporzionale di registro è dovuta nella misura del 4 per cento sull'ammontare dei prezzi e dei corrispettivi pattuiti, secondo la norma dell'articolo 54 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 ».

Gli onorevoli Zugno, Togni Giulio Bruno e Castellucci hanno presentato il seguente emendamento:

« Al primo comma sostituire le parole: nella misura dell'8 per cento, con le altre: nella misura del 6 per cento ».

Gli stessi onorevoli Zugno, Togni Giulio Bruno e Castellucci intendono sopprimere le parole, di cui al primo comma, da: « Per i terreni... », fino a: « ...con decreto Presidenziale del 29 gennaio 1958, n. 645 ».

L'onorevole Bima ha presentato inoltre proposta di soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1962

Gli onorevoli Zugno, Togni Giulio Bruno e Castellucci hanno presentato il seguente emendamento all'ultimo comma:

« *All'ultimo comma dopo le parole: ai contratti di mezzadria, di masseria e di colonia, aggiungere: e alle locazioni di fondi rustici* ».

Gli stessi onorevoli Zugno, Togni Giulio Bruno e Castellucci propongono all'ultimo comma di sopprimere le parole da: « nonché alle locazioni », fino alla fine.

L'onorevole Albertini ha presentato, in questo momento, il seguente emendamento:

« *Al primo comma sostituire le parole: nella misura dell'8 per cento, con le altre: nella misura del 6 per cento* ».

L'onorevole Bima ha facoltà di illustrare gli emendamenti da lui presentati e dei quali ho dato testé lettura.

BIMA. L'emendamento da me presentato all'articolo 1 si ispira a quelle che sono le finalità del provvedimento in esame, quelle cioè di semplificare il meccanismo di pagamento e di riscossione dei tributi oggetto del provvedimento.

Nell'emendamento da me presentato, implicitamente affermo di non essere convinto che l'applicazione della imposta, basata sulla rendita catastale, costituisca una semplificazione della legge, sono, invece, profondamente convinto che, qualora tale principio venisse applicato creeremmo, intanto, delle discriminazioni tra i fabbricati che sono sistemati in catasto ed i fabbricati che ancora non sono catalogati in catasto. Questo significa che verremmo ad assoggettare ad un criterio, direi, di maggiore fiscalità i fabbricati vecchi sui quali gravano già pesanti oneri quale quello del blocco degli affitti e che, in definitiva, sono i fabbricati sui quali si è potuto ricostruire tutto il patrimonio edilizio nuovo!

Sono quindi convinto che applicando questo nuovo criterio verranno create difficoltà e sperequazioni che sono certamente forti e che ritornerebbero soltanto sulle spalle dei proprietari di vecchi fabbricati i quali verrebbero veramente a vedere appesantito l'onere fiscale a loro carico e si troverebbero sempre in maggiori e più gravi difficoltà.

Altro motivo che mi induce a scartare il parametro della fissazione della rendita catastale è che, nel provvedimento in esame, non si fa riferimento a quale sia la rendita catastale. È quella del 2000 o quella del 1914? Mi domando come si farà a stabilire un criterio unico per quanto riguarda la fissazione di queste imposte se l'accertamento è fermo

da due anni. Mi pare che il silenzio, a questo riguardo, della legge, non possa certo definirsi un silenzio d'oro.

Ma non è tutto. Anche se la legge indicasse quale è la rendita catastale cui far riferimento, resta da riferirlo per tutti allo stesso esercizio (o anno solare che sia). A me pare che così non sia. Infatti sappiamo che la rendita catastale è soggetta a rettifica ciò che avviene un anno o due ed anche tre, dopo la notifica dell'imposta sui fabbricati. Mi domando come possa essere assunto per base imponibile, un elemento che, spesso, sarà ancora da determinare.

Ritengo quindi sia da scartarsi, in modo assoluto, il sistema proposto, della applicazione dell'imposta sulla rendita catastale perché è impossibile stabilire, con esattezza ed equità, la base imponibile.

Questo, per quanto riguarda l'articolo 1. Ovviamente il riferimento alle rendite catastali porta anche ad altri inconvenienti che ritengo inutile, almeno per il momento, precisare. Comunque sempre all'articolo 1, ultimo comma, vengono impartite precise disposizioni per quanto riguarda i contratti di mezzadria, di masseria e di colonia oltre le locazioni adibite ad attività professionali, commerciali ed industriali. Peraltro, e ne ho fatto oggetto di un emendamento soppressivo, sarei d'avviso di abolire questa parte dell'articolo, perché — e ne ho fatta una indagine personale — non esiste procuratore del registro che, ovviamente, non sappia distinguere tra contratti di mezzadria e contratti di locazione.

Per quanto attiene ai contratti di mezzadria, infatti, si deve far riferimento ad un imponibile fisso ed alle particolari norme al riguardo; ove, però, intervengano particolari situazioni il provvedimento prevede anche l'adozione di un imponibile proporzionale. Appunto per questo ho voluto presentare un emendamento sostitutivo del primo e secondo comma dell'articolo 1, del seguente tenore: « *Sulle locazioni di beni immobili a tempo determinato, l'imposta proporzionale di registro è dovuta nella misura del 4 per cento sull'ammontare dei prezzi e dei corrispettivi pattuiti, secondo la norma dell'articolo 54 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3260* ».

Di contro condivido pienamente il parere espresso dall'onorevole Trabucchi, Ministro delle finanze, per quanto si riferisce agli immobili ancora non censiti in catasto, pur avendo, in altro momento, prospettato la opportunità di estendere a tutti l'imposizione unica del 4 per cento. Comunque il sistema ne

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1962

risulterà semplificato e lo Stato potrà trarne quegli utili sui quali contava.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento al primo comma che reca le firme degli onorevoli Zugno, Togni Giulio Bruno e Castellucci. L'onorevole Zugno ha facoltà di illustrarlo.

ZUGNO, Relatore. Vi rinuncio in quanto, Relatore del provvedimento in esame, l'emendamento è conseguenza della impostazione data alla relazione da me svolta in merito.

TRIPODI. Pur condividendo il punto di vista espresso nell'emendamento presentato dall'onorevole Bima, circa il criterio di valutazione delle rendite catastali, debbo far rilevare che non riscontro in atto alcuna discriminazione applicativa sotto il profilo geografico e ciò ravviso debba essere invece messo in rilievo poiché in non tutte le regioni d'Italia l'aumento delle locazioni è avvenuto nella stessa misura. In alcune città, infatti, si è registrato un notevole incremento del fenomeno immigratorio ed in altre del fenomeno contrario. Di ciò deve essere tenuto il dovuto conto, non solo, ma occorre anche stabilire un criterio di diversa applicazione delle norme anche per le locazioni di immobili di più o meno recente fabbricazione.

ALBERTINI. Mi sia consentito insistere sull'emendamento che prevede la riduzione della aliquota dall'8 al 6 per cento.

PRESIDENTE. I deputati: Raucci, Raffaelli, Trebbi, Bigi, Rossi Paolo Mario, Del Vecchio Guelfi Ada hanno presentato i seguenti emendamenti all'articolo 1:

« *Al primo comma sostituire le parole: stabiliti annualmente dal Ministro delle finanze, con le altre: di trasformazione del valore della lira in base agli indici del costo della vita.* »

« *Sostituire il secondo comma con il seguente:*

« *Gli Uffici tecnici erariali hanno l'obbligo di provvedere al censimento di tutte le unità immobiliari non appena dichiarate idonee alla abitabilità.*

Fino a quando non si sarà provveduto al censimento di tutte le unità immobiliari già in atto locate e non censite l'imposta proporzionale di registro è dovuta nella misura dell'8 per cento sull'ammontare dei prezzi e dei corrispettivi pattuiti secondo le norme dell'articolo 54 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 ».

RAUCCI. Per quanto si riferisce al primo emendamento presentato, esso è teso a sostituire al criterio soggettivo affidato al Ministro delle finanze un parametro fisso nella valuta-

zione dei coefficienti. Riteniamo che ciò sia più aderente allo spirito informatore del provvedimento in esame. Per quanto riguarda il secondo emendamento esso deve inquadrarsi nel piano generale. Noi riteniamo, infatti, che si debbano discutere anche i limiti massimi delle locazioni perché l'imposta deve essere pagata sull'effettivo valore catastale: di qui la necessità di stabilire un parametro fisso e di qui la necessità di stabilirlo in questa sede. Onorevole Ministro Trabucchi, ci sia consentito di affermare che all'ordine del giorno delle varie Commissioni parlamentari e dell'Aula figurano molti provvedimenti che per una ragione o per l'altra non è possibile discutere. Questa è la realtà.

Se l'opposizione si trova nella situazione di non vedere discusse le proposte di legge che essa presenta, le sia allora consentito di utilizzare ogni occasione per tentare di portare avanti i propri principi.

TRABUCCHI, Ministro delle finanze. Nessuno le toglie questo diritto.

RAUCCI. Nessuno le toglie il diritto di presentare le sue proposte di legge, le si toglie, poi, il diritto di discuterle ed allora i principi che essa propugna debbono essere considerati in questa sede e trovare posto nel provvedimento in discussione.

Per quanto riguarda il problema delle aliquote, anche se l'emendamento da me presentato indica l'8 per cento, la mia parte è d'accordo nell'approvare la riduzione dell'aliquota al 6 per cento e di esprimere voto favorevole.

È inutile dire che non possiamo essere d'accordo con le tesi dell'onorevole Bima perché ci rendiamo conto della esigenza di modificare il trattamento delle imposte onde consentire che vengano colpite le evasioni fiscali che, in questa materia, sono abbastanza diffuse. Siamo abbastanza d'accordo con gli emendamenti proposti dall'onorevole Zugno riguardanti i criteri relativi ai contratti per i fondi rustici.

TOGNI GIULIO BRUNO. Per quanto riguarda le finalità della legge, esse sono state illustrate e, tutto sommato, è stato pesato il pro ed il contro: pur se in astratto il criterio di applicare l'imposta di registro e l'imposta sulle entrate all'affitto effettivo è il più retto, la situazione a cui dà luogo genera di fatto una massa di evasioni notevole. Ciò che mi pare piuttosto si debba esaminare bene è la correlazione fra rendita catastale, entrata lorda catastale e l'ammontare effettivo dell'affitto. Bisogna tenere innanzitutto conto della situazione base catastale riferita a valori anteguerra, modificati ogni anno per aggiornamento con coefficienti vari fissati dal Mini-

stero delle Finanze di 75 volte per i negozi, di 50 volte per le abitazioni signorili, di 35 per le civili e di 30 volte per le abitazioni economiche e popolari. Effettivamente questi coefficienti seguono l'andamento medio nelle rivalutazioni per determinati tipi di immobili. Per le abitazioni in verità, i coefficienti hanno dovuto tenere conto di una situazione per la quale una parte degli immobili sono bloccati ed una parte non lo sono anche se gli immobili che pagano la imposta fabbricati sono quasi solo quelli bloccati, perché, quelli costruiti dopo il 1947 godono quasi tutti della esenzione venticinquennale. Quindi questi coefficienti, a seconda delle categorie, di 25, 35 e 50 volte finiscono per essere talvolta anche maggiori di quelli che la legge sul blocco degli affitti permette per la rivalutazione degli affitti corrispondenti. Si possono, tuttavia, ritenere, *grosso modo*, correlativi per i negozi.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il disegno di legge non parla dei negozi.

TOGNI GIULIO BRUNO. Vi sono emendamenti al riguardo.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Allo stato attuale il provvedimento non è così formulato.

TOGNI GIULIO BRUNO. Esaminiamo ora il problema della correlazione tra reddito catastale e entrata lorda cioè affitto. Bisogna richiamarsi alle leggi anche recenti, in vigore, votate dal Parlamento e da questa stessa Commissione. La legge che ha instaurato l'applicazione del nuovo catasto ai redditi per imposta sui fabbricati, è la legge 23 febbraio 1960 con un sistema secondo il quale qualora il reddito lordo effettivo della unità immobiliare, ridotto del 25 per cento, sia superiore alla rendita catastale aggiornata con i coefficienti previsti dall'articolo 1 della legge per oltre un quinto della rendita stessa, l'imponibile sarà determinato secondo le disposizioni dell'articolo 1 della legge 4 novembre 1951, n. 1219 e cioè con riferimento al reddito effettivo.

Avviene così che qualora l'entrata lorda superi del 160 per cento il reddito catastale, scatta l'applicazione della imposta fabbricati sul reddito effettivo con la conseguenza pressoché certa della revisione del classamento delle singole particelle e della applicazione di una nuova rendita catastale. Altrettanto dovrebbe avvenire teoricamente qualora il reddito minimo scendesse al di sotto di 108 perché 108 meno il 20 per cento, darebbe l'80 per cento del reddito catastale. Non so però come e quando il contribuente potrà ot-

tenere di fatto questo regresso. Dunque il catasto non è rigido e fisso e quindi darà luogo anche a continue revisioni. Il problema centrale è quindi quello di tenere aggiornato il catasto sia per le unità già censite che per tutte le unità nuove. Comunque, con i coefficienti ormai adottati ed il funzionamento del nuovo catasto edilizio non è del tutto riprovevole che, al fine di abolire le evasioni, ci si agganci anche ai fini della imposta di registro ed alla imposta sulla entrata, a questo stesso reddito medio catastale.

Veniamo però al *quantum* della aliquota eventualmente da applicarsi: la rendita catastale rappresentando cento, il reddito lordo effettivo dovrebbe variare fra 160 e 108, altrimenti dovrebbe aversi la revisione catastale. Sono adeguati i coefficienti fissati dal Ministero? Per tutta la parte bloccata ho detto che superano quelli permessi dalla legge di blocco, quindi, sicuramente, per la parte bloccata vi è più che corrispondenza; per la parte non bloccata, soprattutto per le abitazioni (per le quali i coefficienti di catasto degli immobili per legge bloccati), effettivamente il coefficiente potrebbe esser assai maggiore e talvolta quasi doppio di quello catastale odierno.

Con questo mi pare di aver ridimensionato l'affermazione contenuta nella relazione, per la quale le rendite catastali rappresenterebbero, grosso modo, la metà del reddito effettivo.

Tuttavia oltre i limiti citati di un affitto superante il 160 per cento della rendita catastale entrerebbe in funzione il dispositivo di cui alla legge 23 febbraio 1960 ed un nuovo classamento al catasto sarebbe assai probabile. Queste le ragioni per cui ho suggerito di portare la misura dell'aliquota al 6 per cento.

Altro problema da risolvere è quello relativo ai contratti pluriennali; qui, ovviamente, per il pagamento delle imposte bisognerà modificare i termini, in modo che l'onere sia annuo; e le penalità dovranno essere rapportate alla nuova situazione che verrà a determinarsi in virtù dell'applicazione delle nuove aliquote in quanto non è ammissibile che l'aliquota sia aumentata assorbendo anche quella precedente per imposta entrata e le penalità rimangano le stesse, precisate per l'imposta di registro e per di più non riducibili. La penalità di 12 volte un'imposta dell'8 per cento (aliquota ministeriale) ammonterebbe al 96 per cento anche per contratti pluriennali: il che sarebbe veramente enorme! Le penalità, ad esempio, potrebbero

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1962

essere fissate da due a sei volte l'imposta annua.

TROMBETTA. Premetto che vorremmo dichiararci d'accordo con le considerazioni fatte dagli onorevoli Bima e Togni Giulio Bruno in ordine agli emendamenti da essi presentati; peraltro la considerazione che con il provvedimento in esame si tende a stabilire un criterio perequativo ci porta ad affermare che l'aliquota dell'8 per cento è quanto meno pesante.

Pertanto giudichiamo eccessiva l'aliquota dell'8 per cento e siamo, invece, propensi a suggerire quella del 4 per cento. Non escludiamo, a priori, nemmeno l'aliquota del 6 per cento. Oltre alle considerazioni fatte dall'onorevole Bima, ritengo doveroso mettere in rilievo che anche la vecchia proprietà immobiliare deve essere posta in condizioni di rinnovarsi e migliorare, sì da rappresentare una finalità, del resto messa in rilievo dallo stesso Ministro delle finanze, onorevole Trabucchi. Se c'è un settore immobiliare nei confronti del quale vale la pena, oltre che per le ragioni portate da altri colleghi che mi hanno preceduto, per i sacrifici da essa sopportata con il blocco dei fitti, di non calcare troppo la mano, è proprio quello della proprietà edilizia. Inoltre, ponendoci su altro piano, metteremmo i proprietari in condizione di rivalersi sugli inquilini verso i quali, ovviamente, « riverseranno » tutti i pesi ricevuti. Oggi la situazione di mercato è quella che è, però non si può escludere la possibilità — personalmente non la ritengo realizzabile — di una eventuale riduzione dei fitti.

RAUCCI. In ogni caso, interpretando i coefficienti fissati dal Ministro delle finanze i termini del problema non varierebbero di molto!

TOGNI GIULIO BRUNO. Ma appunto in relazione ai rapporti medi fra entrate lorde e rendite catastali si suggerisce di variare la misura dell'aliquota dal 3,80 sugli affitti al 6 per cento sulle rendite.

RAUCCI. Stabiliamo, allora, che l'imposta deve essere pagata solo per determinate rendite catastali!

TROMBETTA. Per concludere: siamo d'accordo di escludere dall'imposta gli immobili rustici e agricoli. Preciso che da parte nostra non vi è alcuna intenzione di esercitare una opposizione preconcepita bensì puramente limitata al piano tecnico del problema. Confermo, invece, di essere perplesso di fronte alla richiesta dell'onorevole Bima di ridurre l'aliquota dall'8 al 4 per cento sulla locazione di beni immobili a tempo determinato

mentre condivido il parere del presentatore dell'emendamento sulla necessità di sopprimere il secondo comma dell'articolo 1 poiché agli effetti del gettito sia pure del 4 per cento si ottiene molto di più di quanto non si possa avere attraverso il 4 per cento ancorato alla prima parte, quella cioè dei prezzi ante-guerra.

Quindi io credo che, invece, il secondo capoverso, cioè la distinzione, potrebbe rimanere.

L'onorevole Bima mi trova inoltre dissenziente sulla cancellazione dell'ultimo capoverso perché, può bene esser vero quanto egli afferma sta però il fatto che il contratto di mezzadria contiene in sé e per sé anche un richiamo ad una specificazione che non è superflua ma può, invece, aiutare in una interpretazione.

ZUGNO, *Relatore*. Credo che gli emendamenti sui quali debbo esprimere il parere siano gli emendamenti Bima e Raucci.

L'emendamento Bima credo sia il rifiuto della legge così come essa è concepita; in sostanza il meccanismo nuovo del disegno di legge viene respinto ed è questo uno dei motivi per i quali ritengo che l'emendamento stesso non possa essere accettato. Inoltre detto emendamento non risolve il problema dei contratti pluriennali. Infatti una delle ragioni per le quali è stata avanzata proposta di emendamento risiede nel fatto che l'imposta di registro non deve conglobare l'I.G.E., non deve cioè essere assolta anticipatamente, qualunque sia la durata del contratto. Con l'emendamento Bima, si avrebbe un inconveniente pratico, gravissimo, consistente nel fatto che una eventuale rescissione del contratto, un anticipato scioglimento di esso non troverebbero una soluzione. E questa un'altra ragione per cui, ripeto, ritengo non possa essere accettato l'emendamento Bima. Per quanto riguarda i contratti di mezzadria è certo che l'I.G.E. non viene pagata per cui comprendere nella registrazione al 4 per cento i contratti di mezzadria, colonia parziaria ecc., ritengo aggraverebbe di otto volte la situazione attuale e non credo che l'onorevole Bima intenda giungere ad un aggravamento di tal genere.

La posizione prospettata dall'onorevole Bima non può essere, per i motivi da me esposti, accettata.

BIMA. Vi sono procuratori del Registro che sostengono un criterio esattamente diverso.

ZUGNO, *Relatore*. Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dall'onorevole Rauc-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1962

ci, almeno per quel che ho avvertito, uno di essi vorrebbe legare le variazioni di coefficienti al costo della vita. Questo significa cristallizzare la situazione legandola a tutte le diversità ed eterogeneità, e cristallizzarla, soprattutto, in un campo nel quale vi sono vari settori e vi sono, nel catasto urbano, varie categorie, ognuna delle quali corrisponde a determinate categorie di immobili: abitazioni di lusso, negozi, aziende commerciali, edifici adibiti a studi professionali. Attraverso i coefficienti a me sembra che ci si possa adeguare il più possibile alla realtà. Legare questo coefficiente al costo della vita che è unico, è chiudere gli occhi ad una realtà dinamica in continuo divenire.

Per quanto riguarda poi la proposta di applicare l'8 per cento anche agli immobili non censiti, mi pare non possa essere accettata perché si darebbe veramente la sensazione che si intende aggravare gli oneri fiscali sui contratti di registrazione.

RAUCCI. Si crea una evidente sperequazione. D'altra parte un fatto è certo, che vi sono immobili non censiti.

ZUGNO, *Relatore*. Un fabbricato nuovo ha un canone abbastanza elevato per sua natura. Si tratterà di una questione molto limitata nel tempo ma non possiamo creare una psicosi nel settore.

RAUCCI. Il tempo viene da noi stabilito in un articolo aggiuntivo di cui viene da noi proposta l'approvazione nel quale è detto che le Commissioni possono stabilire i canoni equi. Ho anche detto che non parlo dell'otto per cento ma del 6 per cento.

ZUGNO, *Relatore*. Bisogna, a mio avviso, mantenere invece il 4 per cento.

RAUCCI. Quando questi immobili non sono censiti avrete una evasione.

ZUGNO, *Relatore*. Il partito comunista si lamenta per quanto riguarda un eventuale movimento nel canone di affitto e attraverso questa proposta andremmo a creare una causa di aumento!

RAUCCI. Ho detto che l'emendamento di cui si tratta è collegato agli articoli aggiuntivi che vengono da noi proposti nei quali si pone un limite massimo agli affitti. Il ragionamento dell'onorevole Relatore, quindi, cade. Non viene da noi proposta la possibilità della libera contrattazione ma che ci debba essere un limite massimo degli affitti.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Mi permetterei di esaminare i vari emendamenti in relazione alla illustrazione che di essi è stata fatta.

L'emendamento Bima parte, praticamente, dal concetto di distruggere od eliminare una delle due finalità che il provvedimento in esame si propone.

Le due finalità cui esso mira sono: condensare i nun pagamento soltanto, la tassa di registro e l'imposta generale sull'entrata così da evitare la realtà di una evasione che si può considerare oggi intorno al 70 per cento; la seconda finalità, che questa legge si proponeva, era quella di togliere l'incentivo alla frode, incentivo che sarebbe dato dal fatto che l'imposta, oggi, si applica nel modo noto.

Credo che ognuno dei componenti la Commissione sappia che, quando si va a stipulare un contratto di locazione, la prima cosa che il proprietario dice è: l'affitto è cento mila lire al mese ma noi denunciemo trentamila lire. Quando, invece si tratta di cedere dei locali in affitto per esempio ai carabinieri, si ha una esperienza contraria; agli uffici governativi l'affitto viene tenuto più alto perché si dice di non poter ridurre la cifra.

In realtà il fisco non deve contare solamente sui controlli e sulle penalità per esercitare la sua funzione, ma deve trovare un rapporto abbastanza semplice e chiaro ed in questo caso il rapporto semplice e chiaro è quello del catasto. Ciò premesso ritengo che l'onorevole Bima, se vi farà mente locale, potrà arrivare a comprendere come sia opportuno adottare il criterio che da parte del Ministero delle finanze si suggerisce.

La questione delle aliquote, che mi pare sia la più importante tra le altre sollevate, rappresenta il punto fondamentale delle nostre discussioni. L'onorevole Togni Giulio Bruno ha fatto delle premesse che sono esatte in partenza ma lo sono meno al momento della conclusione. Egli ha detto « dividiamo gli immobili urbani in due categorie: a fitto bloccato e a fitto sbloccato ». Bene: nelle abitazioni sbloccate, tenendo conto dei vari aumenti permessi nei vari anni, siamo nella situazione prevista dal Ministero delle Finanze perché i coefficienti di aumento corrispondono.

Quanto esposto dall'onorevole Togni Giulio Bruno sarebbe esatto se non sapessimo che in realtà i redditi catastali anche vecchi erano presi in considerazione migliore a quella del reddito allora percepibile e anche da allora al momento attuale.

TOGNI GIULIO BRUNO. Ma nel 1939-40 tutte le abitazioni erano a fitto bloccato ed il reddito era pertanto notevolmente inferiore

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1962

a quello corrente per nuove costruzioni preso a base pel catasto.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Poi c'è da considerare tutta la questione dei fitti sbloccati: qui i vantaggi sono stati ovviamente maggiori e pertanto attendevo che l'onorevole Togni Giulio Bruno fosse, almeno, giunto a considerazioni di questo ordine: per i fitti bloccati si fissa l'aliquota al 6 per cento e per i fitti sbloccati si eleva la stessa sino al 10 per cento. Questa avrebbe dovuto essere la base. Ma le conclusioni, invece, sono state diverse ed è appunto per questo che ho premesso che l'onorevole Togni Giulio Bruno con le sue conclusioni non ha corrisposto alle premesse fatte.

Avrei visto volentieri una distinzione di quel genere ma ad ogni modo lealmente dico che se vi fossero state quelle due distinzioni avrei obiettato all'onorevole Togni Giulio Bruno che la distinzione doveva essere fatta fra immobili abitati prima di una certa data e immobili locati dopo una certa data. Perché, anche dove lo sblocco avviene in linea di fatto, in linea di diritto lo sblocco non dovrebbe avvenire. Va bene, dunque, il 6 per cento ma solo per i locali resi abitabili dopo una certa data. Se invece si vuole varare un provvedimento che sia eguale per tutti, si deve mettere in rilievo che il 6 per cento costituisce una cifra troppo bassa perché sanziona una realtà che non corrisponde a quella che noi tutti conosciamo.

Quanto alla questione della mezzadria non ritengo ci si debba tornar su in quanto già ho avuto occasione di dire e lo confermo che per tutto ciò che riguarda i terreni agricoli mi rimetto alla Commissione.

Per gli immobili adibiti ad attività professionali, commerciali non credo si possa far riferimento alla rendita catastale perché ci sono molte differenze fra negozio e negozio a seconda della loro ubicazione, della loro importanza. Mentre per gli immobili adibiti ad abitazione c'è una misura pressoché di somiglianza con la realtà, fra il reddito catastale e la realtà della questione i termini sono diversi.

Mentre ancora il reddito catastale parla di centinaia di migliaia di lire. Siamo a differenze da 1 a 10 per i negozi sbloccati, ma dire 1 a 10 è ancora dir poco; talvolta si arriva anche a un rapporto da 1 a 20 e bisognerebbe arrivare a 900 volte per tener conto di quella che è la realtà.

Sappiamo poi, anche, benissimo, che i negozi sono per nove decimi a fitto sbloccato e inoltre avviene per i negozi, proprio l'in-

verso di quanto avviene per le case di abitazione. Infatti per queste ultime sono le case di periferia che hanno un affitto maggiore mentre per i negozi è al centro, dove ci sono le case vecchie, che si ha un maggiore affitto. E questa, quindi una situazione che riterrei dovesse esser lasciata a parte.

Quanto agli emendamenti proposti dall'onorevole Raucci, ritengo che essi debbano essere considerati sotto due aspetti fondamentali, il primo, relativo alla soppressione di quello che egli ritiene un arbitrio del Ministero delle finanze.

RAUCCI. No, una valutazione soggettiva del Ministro.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Ministero delle finanze deve sentire la Commissione censuaria centrale che dà i suoi giudizi su dati esclusivamente tecnici; il secondo, la valutazione del costo della vita. La valutazione del costo della vita presenta due enormi difficoltà, la prima, che la misura del costo della vita non dipende semplicemente dal mutare dei singoli prezzi ma anche dal mutare degli elementi in base ai quali è composto il relativo indice. Sarebbe quindi, un assurdo legare un determinato elemento, cioè l'accertamento della base per l'applicazione di una imposta specifica sulle locazioni all'andamento di prezzi che non rientrano per niente nella formazione dei prezzi delle locazioni; secondariamente, non concordo con l'onorevole Raucci dato che i prezzi degli immobili oscillano indipendentemente dallo stesso andamento del costo della vita perché hanno oscillazioni di natura territoriale completamente diverse da quelle del costo della vita.

Per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo presentato sempre dall'onorevole Raucci, mi riservo di parlarne quando verrà in discussione. Comunque, certamente non credo possa essere accettato per lo meno nella sua attuale formulazione.

Concludendo, mentre sono contrario all'emendamento Bima poiché esso è, in fondo, contrario allo spirito della legge, vedrei volentieri una riduzione al 6 per cento ma soltanto per gli immobili che siano stati resi abitabili prima del 1945 o del 1947 e dalla data in cui si è cominciata ad avere la libertà delle locazioni; domanderei, però, che, per lo meno per gli immobili resi abitabili dopo quella data, invece dell'8 per cento si fissi l'aliquota al 9 per cento. Compenserei la perdita dell'aliquota dall'8 al 6 per cento con una elevazione dell'aliquota dall'8 al 9 per cento per altre locazioni.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1962

Per tutto il resto, salvo ritornare sulla questione per gli immobili adibiti a attività professionali se l'onorevole Togni insisterà, mi pare di aver detto abbastanza chiara la mia opinione e darei il testo dell'articolo come dovrebbe venire accolto.

PRESIDENTE. È stato presentato un emendamento, a firma dei deputati Tripodi e Trombetta. Ritengo che la sua collocazione — poiché su di essa vi è dubbio — possa essere all'articolo 1 prima del penultimo comma.

Ne do lettura:

« Comma aggiuntivo all'articolo 1:

1°) il pagamento dell'imposta è frazionabile in quote trimestrali;

2°) *in subordinata*: Il contribuente ha diritto al rimborso della quota di imposta in caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione ».

TRIPODI. È un emendamento che ritengo si illustri da sé. È importante non solo che il frazionamento annuale sia cosa accettata ma ci sembra sia consigliabile che il pagamento sia solo trimestralmente anticipato. In caso di cessazione del rapporto di locazione, la corresponsione non dovrebbe essere mantenuta. Sono casi che si possono verificare. Poniamo il caso di un immobile dato in affitto ad un impiegato con la clausola che riguarda il trasferimento dell'impiegato stesso e poniamo il caso che l'impiegato sia rimasto nell'immobile per un solo mese; poiché il fisco ha riscosso l'intera annualità l'inquilino trasferito e che l'ha pagata perde tutto questo danaro, se il proprietario invece trova un nuovo affittuario, questi deve pagare l'imposta una seconda volta. È, questa, una ipotesi tutt'altro che rara e occorre quindi trovare una statuizione diversa. Ci sembra assurdo esigere l'imposta sull'entrata per un periodo in cui non vi è occupazione dell'immobile.

In tutti i casi, insieme al collega Trombetta, abbiamo proposto una subordinata nel caso in cui non si ritenga di accettare il frazionamento in quote trimestrali per l'enorme lavoro che questa novità nella riscossione comporterebbe. Ci sembra comunque che, secondo la *ratio legis* debba essere accolta la subordinata per cui si riconosca il diritto al proprietario di ottenere dal fisco un rimborso della quota, mensile o trimestrale che ha pagato in più così da evitare che il pagamento avvenga due volte.

ZUGNO, *Relatore*. Sono contrario all'accettazione dell'emendamento testé illustrato, non per lo spirito di giustizia estrema che lo anima ma per esigenze di carattere ammini-

strativo; non si può per casi eccezionali che possono verificarsi, costringere gli uffici a compiere trimestralmente registrazioni ed annotazioni per tutto il complesso delle case.

Si potrebbe, comunque, ammettere l'eventuale rimborso solo in alcuni ben determinati casi.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. A condizione che venga pagata regolarmente la quota fissa annua.

TRIPODI. Non è possibile, a mio parere, stabilire criteri di estrema rigidità in quanto a volte un locale viene dato in fitto per soli due mesi ed in tale ipotesi il locatore è costretto a pagare al fisco, invece, le restanti dieci mensilità.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. L'ostacolo non è insuperabile: basta far ricorso ad una dizione più esplicativa, ad esempio, dire: « nel caso di rilocalazione dell'immobile, la tassa di locazione non deve essere pagata una seconda volta ».

TROMBETTA. Perché, signor Ministro Trabucchi, rinunciare ad un principio di giustizia che proprio per la liceità delle cose non graverebbe il fisco? Se mai sarà il contribuente a muoversi, ma, in ogni caso, la situazione ne risulterà chiaramente semplificata!

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Onorevole Trombetta, le posso assicurare che la situazione è tutt'altro che chiara. Le illustrerò brevemente l'*iter*: il contribuente dovrebbe presentare la ricevuta del pagamento fatto e la duplice dichiarazione di registrazione del contratto oltre alla prova di aver rimborsato all'inquilino la parte in più percepita all'atto della locazione oppure la prova del rimborso mensilmente eseguito. Inutile che le sottolinei, onorevole Trombetta, che si tratta sempre di operazioni piuttosto complesse. Dopo di che l'ufficio competente dovrebbe compiere gli accertamenti per acclarare la situazione (e quindi entrata in funzione della Guardia di Finanza); proceduto all'accertamento l'ufficio competente dovrebbe emettere il decreto di rimborso e dopo la emissione di questo l'interessato dovrebbe andare all'ufficio del Tesoro per riscuotere detto rimborso. Ma, in realtà, questo *iter* non può essere completato in poco tempo!

TRIPODI. Vorrà dire, signor Ministro, che rinuncerà il proprietario ad avvalersi del rimborso; non è questa però una buona ragione per privarlo di un diritto.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Se, invece, diciamo che paga soltanto la tassa fissa mi pare che arriviamo finalmente alla conclusione pratica. Perderà un mese, quel

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1962

proprietario ma sostanzialmente sarà compensato dall'aumento che percepirà attraverso la rilocalizzazione.

Le ripeto, onorevole Trombetta, le ho prospettato così la situazione perché le parlo da un punto di vista pratico. Riepilogando: gli onorevoli commissari dovranno, per il momento, dire soltanto se sono d'accordo sulla opportunità di eliminare dal provvedimento le locazioni agricole e rustiche nel qual caso si provvederà alla presentazione di un emendamento sostitutivo.

TOGNI GIULIO BRUNO. In ogni caso, prima di passare alla votazione, bisognerà definire i problemi dell'aliquota e delle locazioni rustiche.

PRESIDENTE. Limiteremo la votazione ai primi due periodi dell'articolo 1; dopo di che discuteremo il restante comma dell'articolo ad iniziare dal terzo periodo e cioè: « Per i terreni destinati alla produzione agricola il reddito dominicale, determinato a norma della legge 29 giugno 1939, n. 976, e del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356 deve essere rivalutato con il coefficiente previsto dall'articolo 135, lettera a), del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto presidenziale del 29 gennaio 1958, n. 645 ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Un emendamento sostitutivo dovrebbe essere introdotto già al primo rigo dell'articolo 1 poiché la dizione attuale: « Sulle locazioni di beni immobili » dovrebbe essere sostituita dall'altra: « sulle locazioni di beni immobili urbani ».

PRESIDENTE. Potrà, in ogni caso, provvedersi alla modifica in sede di coordinamento.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Personalmente sono del parere che l'emendamento sostitutivo debba essere presentato subito.

PRESIDENTE. Per quanto si riferisce alla locazione dei fondi rustici proporrei di inserire l'emendamento aggiuntivo all'ultimo articolo, ove, ovviamente, tutti gli onorevoli colleghi siano d'accordo. Per quanto riguarda il settore dell'agricoltura sono d'accordo che ne venga tolto il riferimento dal provvedimento in esame, in quanto la nostra Commissione ha espresso già parere affermativo in questo senso.

Resta quindi inteso che occorre pronunciarsi sul seguente emendamento: « Dopo le parole: « Sulle locazioni di beni immobili », aggiungere la parola: « urbani ».

Esiste tuttavia un emendamento più lontano dal testo del disegno di legge, emenda-

mento presentato dall'onorevole Bima al quale domando se lo mantiene.

BIMA. So già che l'emendamento da me presentato non verrebbe accolto e non ho difficoltà a ritirarlo. Tengo però a ribadire che se non viene accettato il principio generale da me proposto, si ritorna alla idea di sottoporre i contratti di locazione, ad imposta, in base alla rendita catastale; e non si raggiunge uno degli scopi che si propone il disegno di legge, quello di semplificare le modalità burocratiche. Difatti, per adempiere agli obblighi di cui specialmente agli articoli 2 e 3, un notevole numero di contribuenti si vedrà costretto a ricorrere o al consulente legale, oppure al Catasto ed oltre a questo viene anche ad essere aggravato il lavoro degli uffici finanziari. Il principio nuovo che è stato inserito nella legge presuppone uffici così attrezzati che non so se la realtà attuale risponda veramente alla nuova necessità.

Ritiro quindi l'emendamento da me presentato, ma mantengo la mia riserva.

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato l'emendamento Bima pongo in votazione la prima riga dell'articolo 1 fino alla parola: « immobili ».

(*E approvata*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo della parola: « urbani » — di cui ho dato testé lettura — alla parola: « immobili ».

(*E approvato*).

Pongo in votazione il primo comma fino alla parola: « è dovuta ».

(*E approvato*).

Pongo ora in votazione l'emendamento Zugno, Togni, Castellucci che propone di sostituire le parole: « nella misura dell'8 per cento, con le altre « nella misura del 6 per cento ».

TOGNI GIULIO BRUNO. Vi è anche una proposta del Ministero che non è stata tradotta in formale emendamento.

RAUCCI. È una subordinata.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Ho detto che accetto il 6 per cento ma a condizione che venga fissata l'aliquota del 9 per cento per le locazioni di immobili dichiarati abitabili dopo il 2 febbraio 1947.

TOGNI GIULIO BRUNO. Nel mio intervento precedente, ho detto che i coefficienti catastali superano i coefficienti relativi alla legislazione di blocco e posso citarne i dati; i coefficienti di blocco vanno da 18-22 a 19-32, mentre il coefficiente catastale è di 30, 35 e 50 volte e quindi è superiore. Nella mia pro-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1962

posta di aliquota del 6 per cento, per di più, sono andato oltre al normale rapporto tra rendita catastale e affitto il quale darebbe: rendita 100 e entrata lorda catastale 120. Quindi il rapporto fra le aliquote precedenti dello 0,30 per cento per imposte di registro e 3,30 per cento per imposta entrata su di una entrata lorda di 120 e la nuova aliquota sulla rendita catastale di 100 sarebbe al di sotto del 50 per cento. Nel caso si dovesse adottare una aliquota diversa per gli immobili costruiti prima e per quelli costruiti dopo il 1947 avremmo, *grosso modo*, una media per la quale gli immobili bloccati dovrebbero godere di una aliquota inferiore anche al 5 per cento.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Sappiamo benissimo che molta parte delle case rese abitabili prima del 1947 sono oramai a fitto sbloccato.

TOGNI GIULIO BRUNO. A me era sembrato opportuno arrivare ad una aliquota media equitativa fra affitti liberi e affitti bloccati. Mi pare che il concetto della media sia equitativo.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Penso che l'onorevole Togni sappia che almeno il 50 per cento degli immobili di vecchia costruzione è già a fitto sbloccato e, probabilmente, più del 50 per cento e, nel rimanente 50 per cento dei casi, non è il proprietario che paga ma quei fortunatissimi che hanno ancora un affitto bloccato e che sono felicissimi di pagare qualche centesimo in più pur di continuare a stare nel locale a fitto sbloccato.

Accetto quindi il 6 per cento ma per gli immobili resi abitabili nel 1947 per i quali sono certissimo che il reddito catastale è meno della metà e domando che l'aliquota venga portata al 9 per cento per gli altri immobili. Così avremo una soluzione logica.

TRIPODI. *Reformatio in pejus*.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Zugno, Castellucci, Togni nonché lo emendamento Albertini, eguali nella sostanza in quanto propongono ambedue di sostituire l'aliquota dell'8 per cento con l'aliquota del 6 per cento e dei quali ho dato precedentemente lettura.

(*E approvato*):

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Propongo un emendamento aggiuntivo:

« Per le locazioni di immobili resi abitabili dopo il 1947, l'aliquota è portata alla misura del 9 per cento ».

Qualora questo emendamento aggiuntivo non venisse approvato sarei costretto a chiedere la rimessione in Aula del provvedimento.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Raucci se insiste nell'emendamento da lui proposto.

RAUCCI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione il primo comma dell'articolo 1 fino alle parole « dal Ministro delle finanze ».

(*E approvato*).

Metto ora in votazione l'emendamento a firma degli onorevoli Zugno, Togni Giulio Bruno, Castellucci: « al primo comma sopprimere l'ultimo periodo del primo comma dalle parole « Per i terreni... », fino a: « ...con Decreto presidenziale del 29 gennaio 1958, n. 645 ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Le soppressione di cui all'emendamento è implicita nell'approvazione già avvenuta, dell'emendamento aggiuntivo della parola « urbani ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo di cui ho dato testé lettura.

(*E approvato*).

Il Ministro delle finanze, onorevole Trabucchi, propone all'articolo 1 il seguente emendamento aggiuntivo: « Per la locazione di immobili dichiarati abitabili dopo il 2 febbraio 1947... ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Da parte degli onorevoli commissari si è voluta ridurre l'aliquota dall'8 al 6 per cento calcolando come se il fitto fosse bloccato ancora per tutti gli immobili, ciò che, invece, non corrisponde a verità.

TOGNI GIULIO BRUNO. Preciso che non intendo per ora riaprire la questione di merito ma soltanto far rilevare che se aumentiamo l'aliquota ritenendo per alcuni casi basso l'odierno imponibile, siccome man mano vi sarà la revisione dei coefficienti, di conseguenza aumenterà anche l'imponibile catastale. Quando sarà stato raggiunto il perfetto equilibrio, anche per tali casi fra rendite catastali ed entrate effettive tutti pagherebbero assai più della misura dovuta.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Ripeto: posso aderire soltanto ad una proposta di aumento dell'8 per cento.

PRESIDENTE. L'emendamento sostitutivo dovrebbe, da quanto ho potuto comprendere, avere la seguente dizione: « Per le locazioni di beni immobili urbani, dichiarati abitabili

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1962

dopo il 2 febbraio 1947, l'imposta proporzionale di registro, di cui al precedente comma, è dovuta nella misura dell'8 per cento ».

ALBERTINI. E finiamo, signor Presidente, per complicare ulteriormente le cose! È, infatti, evidente che le conseguenze le subiranno gli inquilini, perché è chiaro che si avrebbe un atto di rivalsa.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Ma la tassa di registro è stata sempre proporzionale al fitto!

TROMBETTA. Sì, proporzionale automaticamente. Mi posso rendere conto della causa che il Ministro delle finanze doverosamente difende, ma anche noi dobbiamo dire come realmente stanno le cose! Intanto continuiamo con il poco felice sistema di « infarcire » la nostra legislazione di date; poi un cittadino dovrebbe far riferimento ad una data ed un secondo ad altra data: mi creda, signor Ministro, non è proprio possibile continuare su tale metro: il risparmiatore che è « caduto » nel primo periodo beneficia di un trattamento; quello « caduto » nel triennio successivo, invece, ne subisce le conseguenze! E allora è meglio ripiegare sulla fissazione dell'aliquota unica. Perché non si usa un solo metro?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Semplicemente perché si tratta per lo Stato di un introito di venti miliardi!

TROMBETTA. Anche approvando l'aliquota del 4 per cento lei signor Ministro avrebbe guadagnato qualcosa.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Non ho guadagnato niente perché il 3,30 più il 50 dà il 3,80 di aliquota cioè che è il 30 per cento di meno. Anche per i vecchi immobili al catasto il reddito imponibile è dato dal reddito lordo meno il 30 per cento.

TROMBETTA. Ritengo che il dire che i vecchi immobili che sono già stati sacrificati e continuano ad essere sacrificati non debbono essere tassati, abbia dei riflessi psicologici.

L'onorevole Ministro ha detto che verranno fatte decine di queste leggi prima che il mercato degli affitti si normalizzi, è quindi del parere che finalmente gli immobili vecchi e tanto sacrificati si possano riportare alla ribalta ma faccio osservare che l'aliquota dell'8 per cento è molto pesante; l'economia italiana si sta ponendo su di un piano di concorrenza estrema e non si può gravare un settore di una aliquota così alta.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Non ritengo sia troppo elevata.

TROMBETTA. Quello che viene preso da questa aliquota non va ad altri generi e noi

dobbiamo fare una politica fiscale in funzione della politica economica.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Vorrei chiedere all'onorevole Trombetta se ritiene che il reddito catastale corrisponda al reddito reale.

TROMBETTA. Con i coefficienti proposti viene portato alla pari.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. È per questo che ho accettato l'aliquota del 6 per cento che, dato che non tutti gli affitti sono bloccati, corrisponde al 3,80 che oggi viene pagato. Non vi è stato quindi alcun aumento.

TROMBETTA. Si verrebbe ad avere sempre uno 0,50 di aumento.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Non vi è alcun fabbricato nel quale tutte le unità immobiliari siano bloccate. E a tutti noto che almeno metà delle unità immobiliari sono già a regime di fitto sbloccato, quindi, in realtà, ponendo l'aliquota del 6 per cento non si fa pagare un centesimo di più di quello che finora si dovrebbe pagare con la sola differenza però che, prima il pagamento non veniva effettuato e che oggi tutti dovranno farlo. Per i fabbricati nuovi sappiamo tutti che, poiché i coefficienti vengono fissati in misura unica, si ha il fenomeno opposto e cioè che il reddito catastale è di molto inferiore al reddito reale. E per questo che sostengo il principio che, almeno per gli immobili nuovi l'aliquota deve essere portata all'8 per cento che è poco rispetto al 3,80. Ma se si dice: prendiamo atto che tutti hanno frodato le imposte e sanzioniamo questo fatto è come dire che un abuso, quando è invalso, deve diventare legge e questo non è certo possibile!

TROMBETTA. La discussione è uscita un po' fuori dai binari perché la mia conclusione voleva tendere a questo: vediamo se possiamo ottenere un'aliquota unica.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Avevo proposto l'8 per cento, per tutte le locazioni.

TROMBETTA. Propongo di portarci sul 7 per cento; un'aliquota valida per tutti.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Si deve allora tornare su quanto già votato.

RAUCCI. Se la Commissione è d'accordo su un'aliquota unica, in sede di coordinamento, si potrebbe arrivare ad un compromesso.

ZUGNO, *Relatore*. Premetto che debbo richiamare alla necessità di un'aliquota

unica che, quindi può in alcuni casi essere inferiore, in altri superiore, ma, accettato il principio del reddito medio ordinario generale non è possibile ritornare indietro con applicazione di aliquote differenziate che non avrebbero rapporto con i canoni reali. Per quanto riguarda l'aliquota, ritengo che il 6 per cento, rappresenti una aliquota media buona, anche in relazione al principio affermato perché non vorrei si avesse l'impressione che si sia voluto accentuare l'onere fiscale in quanto dalle dichiarazioni del Ministro ho l'impressione che quella che è stata una evasione del 70 per cento possa essere recuperata non nel senso di perseguire i massimi canoni ma quello medio che può soddisfare la generalità dei contribuenti. Sotto questo aspetto mi sembra che l'aliquota unica sia indispensabile e che l'aliquota del 6 per cento, dato che si tratta di reddito lordo, debba essere considerata adeguata. Una votazione su questo è già intervenuta e ritengo sia efficace.

PRESIDENTE. Il Ministro propone, quindi, di adottare l'aliquota unica dell'8 per cento.

RAUCCI. Non possiamo accettare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dal Ministro Trabucchi.

(Non è approvato).

TRABUCCHI, Ministro delle finanze. Chiedo la rimessione in Aula del provvedimento, a norma del penultimo comma dell'articolo 40 del Regolamento della Camera.

PRESIDENTE. Il Governo chiede la rimessione in Aula. La discussione del disegno di legge è pertanto sospesa.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Rettifica dei confini del punto franco di Brindisi (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3957).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Rettifica dei confini del punto franco di Brindisi » già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

È quindi data la parola alla onorevole Del Vecchio Guelfi Ada che ha chiesto di parlare sull'argomento.

DEL VECCHIO GUELFI ADA. Era stata, dalla nostra parte, chiesta la sospensiva della discussione dato che, in sede locale, era sorto qualche dubbio sulla funzionalità del punto

franco qualora ne fosse stato ristretto il territorio. Esaminata attentamente la questione, si è constatato che il punto franco rimane, invece, funzionale così come esso è oggi, e quindi non sorge alcun ostacolo alla riduzione del suo territorio.

In conseguenza di quanto sopra detto, la nostra parte si dichiara favorevole alla approvazione del provvedimento dato anche che il suolo sottratto al punto franco è destinato alla zona industriale che sta sorgendo nella città di Brindisi.

PRESIDENTE. La riserva per la quale era stata chiesta o il rinvio della discussione è quindi caduta.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiarato chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« L'articolo unico della legge 28 novembre 1959, n. 1100, è sostituito dal seguente:

« È istituito un punto franco nell'area in contrada Perrino, prospiciente il seno di levante del porto, delimitato, giusta la planimetria allegata alla presente legge:

a nord: da una linea che, partendo dal vertice nord della banchina prospiciente il seno di levante, corre, a sud dello stabilimento attuale della società Montecatini, con un angolo di 60° verso est e termina in un punto situato a metri 718 dal mare;

ad est: da una linea nord-sud che, partendo dal punto precedente con un angolo di 90°, termina in un punto situato alla distanza di metri 606 sia dal mare che dal gomito della strada vicinale Santa Lucia;

a sud: da una linea est-ovest, che, partendo dal punto precedente, forma un angolo di 86 gradi misurato nel quadrante nord-est, con la banchina del seno di levante prospiciente la proprietà attuale della ditta Feltrinelli e termina a metri 200 dal mare;

da una linea nord-sud che, partendo da detto punto forma con la precedente un angolo di 93°, della lunghezza di metri 120;

da una linea est-ovest normale alla precedente della lunghezza di metri 80;

da una linea nord-sud della lunghezza di metri 160 parallela alla ferrovia ed al confine est della proprietà attuale della ditta Feltrinelli;

ad ovest: dallo stabilimento attuale della ditta Feltrinelli (lato nord) fino alla banchina; dalla banchina per metri 390 ».

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1962

Il disegno di legge, che consta di un articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Rinvio della discussione del disegno di legge:
Modifiche alla legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e disciplina del movimento di taluni prodotti nazionalizzati (4010).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e disciplina del movimento di taluni prodotti nazionalizzati ».

Informo la Commissione che non avendo espresso la XII Commissione (Industria), il proprio parere, ho ritenuto di invitare uno dei suoi componenti perché riferisse in argomento. Darei quindi la parola all'onorevole Trombetta perché informi sul parere della XII Commissione cui fa parte.

TROMBETTA. La Commissione XII non ha potuto ancora esaminare il disegno di legge di cui trattasi, ritengo però che l'onorevole Ministro non abbia nulla da eccepire circa la nostra richiesta di rinvio della discussione.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Sia il rappresentante della Commissione XII sia il Ministro sono d'accordo nel chiedere un rinvio della discussione del disegno di legge di cui trattasi.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Rettifica dei confini del punto franco di Brindisi » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3957):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Anzilotti, Bensi, Bigi, Bima, Castellucci, Curti Aurelio, Del Vecchio Guelfi Ada, Longoni, Martinelli, Mello Grand, Miccolis Maria, Mitterdorfer, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Radi, Raffaelli, Raucci, Restivo, Russo Vincenzo, Scarlato, Schiratti, Togni Giulio Bruno, Trebbi, Valsecchi, Venturini, Zugno.

È in congedo:

Terragni.

La seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI